



## Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del<sup>1</sup> .....,  
*decreta:*

I

La legge federale del 21 giugno 1991<sup>2</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua è modificata come segue:

*Titolo:*

### **Legge federale sulla protezione contro le piene**

(LPiène)

*Ingresso*

visto l'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>3</sup>,

*Titolo prima dell'articolo 1*

### **Sezione 1: Scopo**

*Art. 1*

La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare delle inondazioni, delle erosioni e delle alluvioni (protezione contro le piene).

*Art. 3*                   Provvedimenti

<sup>1</sup> I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di accadimento di un danno causato da piene (rischio legato alle piene) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque

RS .....

<sup>1</sup>

<sup>2</sup> RS 721.100

<sup>3</sup> RS 101

secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991<sup>4</sup> sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie.

<sup>2</sup> Non bastando tali misure, si adotteranno misure organizzative, tecniche e di bioingegneria atte a ridurre il rischio legato alle piene.

<sup>3</sup> Ogni provvedimento deve essere pianificato in base ai rischi e in modo integrale e deve essere valutato globalmente e nel suo interagire con misure simili, dipendenti da altri ambiti.

#### *Art. 4* Esigenze

<sup>1</sup> Le acque e le opere di protezione contro le piene vanno mantenuti in modo da garantire la protezione ad un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.

<sup>2</sup> Gli interventi nelle acque devono essere conformi alle esigenze previste dall'articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991<sup>5</sup> sulla protezione delle acque.

#### *Art. 6* Indennità per studi di base e misure di protezione contro le piene

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per gli studi di base e le misure necessarie per la protezione contro le piene a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di bioingegneria.

<sup>2</sup> Essa accorda indennità in particolare per:

- a. l'elaborazione di basi come analisi degli eventi, catasti, carte dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;
- b. misure pianificatorie come accertamenti per la limitazione dei rischi nella pianificazione del territorio e lo spostamento di edifici e impianti minacciati in luoghi sicuri;
- c. misure organizzative come dispositivi di allarme, pianificazioni dell'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi in caso di emergenza;
- d. misure tecniche e di bioingegneria come la manutenzione, il ripristino, la sostituzione e l'esecuzione di opere e installazioni di protezione;
- e. il rimedio ai danni nelle aree di laminazione in caso di evento e i mancati guadagni dovuti all'abbassamento preventivo dei bacini d'accumulazione artificiali.

<sup>3</sup> Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.

<sup>4</sup> Il contributo per le spese computabili degli studi di base è pari al 50 per cento.

<sup>5</sup> Il contributo per le spese computabili delle misure è pari al 35 per cento.

<sup>4</sup> RS 814.20

<sup>5</sup> RS 814.20

<sup>6</sup> Il contributo per le misure può essere incrementato:

- a. fino al 10 per cento per prestazioni supplementari;
- b. fino al 20 per cento qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo.

*Art. 7* Aiuti finanziari per la formazione continua e la ricerca

<sup>1</sup> Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:

- a. la formazione continua degli esperti;
- b. progetti per lo studio e lo sviluppo di misure di protezione contro le piene.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari possono essere accordati:

- a. a istituti e associazioni per la formazione continua degli esperti;
- b. ad associazioni professionali e di settore nazionali;
- c. a istituti di ricerca pubblici e privati;
- d. ai Cantoni;
- e. ai gestori di impianti.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 45 per cento delle spese computabili e si basano sull'interesse della Confederazione per l'adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario.

<sup>4</sup> Gli aiuti finanziari possono inoltre essere erogati a forfait in base ai costi preventivamente stimati.

*Art. 8*

*Abrogato*

*Art. 9* Condizioni per la concessione dei contributi

<sup>1</sup> Le indennità ai sensi dell'articolo 6 sono accordate a condizione che:

- a. i provvedimenti si basano su una pianificazione integrale;
- b. i provvedimenti adempiano le condizioni legali;
- c. i provvedimenti presentino un buon rapporto costi-utilità;
- d. siano chiamati a partecipare al finanziamento terzi, che siano beneficiari o responsabili dei danni.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 7 sono accordati a condizione che le attività di formazione continua e i progetti di ricerca:

- a. siano d'interesse nazionale;
- b. adempiano le condizioni legali;

c. siano professionali, riferiti alla pratica e realizzati a costi contenuti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull'ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

## II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

## III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 24 gennaio 1991<sup>6</sup> sulla protezione delle acque**

#### *Art. 4*

Ai sensi della presente legge si intendono per:

- n. Manutenzione delle acque: provvedimenti regolarmente necessari per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene.

#### *Art. 37* Interventi nelle acque superficiali

<sup>1</sup> Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se:

- a. la protezione contro le piene lo esige (art. 3 cpv. 1 e 2 della legge federale del....<sup>7</sup> sulla protezione contro le piene);
- b. l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche;
- c. l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato oppure
- d. in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette.

<sup>2</sup> Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale.

<sup>3</sup> Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da:

- a. offrire un biotopo adeguato a una fauna e una flora variate;
- b. salvaguardare per quanto possibile l'interazione tra acque di superficie e acque sotterranee
- c. favorire la crescita di una vegetazione riparia stanziale.

<sup>4</sup> Nelle zone abitate, l'autorità può autorizzare eccezioni ai capoversi 2 e 3.

<sup>6</sup> RS 814.20

<sup>7</sup> RS 721.100

<sup>5</sup> I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali e alla ricostruzione di opere di protezione danneggiate.

#### *Art. 62b*

<sup>3bis</sup> Le indennità sono accordate solo a condizione che i beneficiari dei provvedimenti partecipino al finanziamento.

## **2. Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste<sup>8</sup>**

#### *Art. 19*

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o caduta di pietre, come pure alle opere forestali per la correzione dei torrenti. Ogni provvedimento deve essere pianificato in modo integrale e in base ai rischi, utilizzando per quanto possibile metodi rispettosi della natura.

#### *Art. 36* Protezione da catastrofi naturali

<sup>1</sup> La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per gli studi di base e le misure necessarie per la protezione contro le catastrofi naturali a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di bioingegneria.

<sup>2</sup> Le indennità sono accordate segnatamente per:

- a. l'elaborazione di basi come analisi degli eventi, catasti, carte dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni complessive;
- b. misure pianificatorie come accertamenti per la limitazione dei rischi nella pianificazione del territorio e lo spostamento di edifici e impianti minacciati in luoghi sicuri;
- c. misure organizzative come dispositivi di allarme, pianificazioni dell'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi in caso di emergenza;
- d. misure biologiche come la realizzazione di foreste con funzione protettiva nonché la cura di giovani popolamenti;
- e. misure tecniche come la manutenzione, il ripristino, la sostituzione e la costruzione di opere e impianti protettivi;
- f. l'eliminazione dei danni nelle aree di sfogo in caso di evento.

<sup>3</sup> In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

<sup>4</sup> L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all'efficacia dei provvedimenti.

<sup>8</sup> RS 921.0

### **3. Legge federale del 22 marzo 1985<sup>9</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo**

*Art. 32 cpv. 1*

<sup>1</sup> I contributi della Confederazione sono commisurati alle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>10</sup> sulle foreste e della legge federale del...<sup>11</sup> sulla protezione contro le piene.

### **4. Legge federale del 1° luglio 1966<sup>12</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio**

*Art. 22 cpv. 2*

<sup>2</sup> Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legge federale del...  
<sup>13</sup> sulla protezione contro le piene o della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>14</sup> sulla protezione delle acque.

### **5. Legge federale del 22 dicembre 1916<sup>15</sup> sull'utilizzazione delle forze idriche**

*Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'autorità invigila che siano osservate le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di utilizzazione esistenti.

*Art. 21, rubrica, e cpv. 1*

#### **A. Vigilanza delle autorità**

##### **I. Salvaguardia della protezione contro le piene e della polizia delle acque**

<sup>9</sup> RS 725.116.2

<sup>10</sup> RS 921.0

<sup>11</sup> RS 721.100

<sup>12</sup> RS 451

<sup>13</sup> RS 721.100

<sup>14</sup> RS 814.20

<sup>15</sup> RS 721.80

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli impianti idraulici devono corrispondere alle prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque.

*Art. 30*

I possessori d'impianti idraulici e i rivieraschi hanno l'obbligo di concedere libero accesso ai funzionari cantonali e federali cui è affidata la polizia delle acque e della navigazione, la sorveglianza della pesca, la protezione contro le piene nonché i lavori idrometrici.